



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **ULJANA GAZIDEDE**
VIA A. MARIA CALEFATI 269
70122 BARI
BA

lex 080/5227778

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER VD DECRETO

Procedimento Numero: **2628/2012** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: **ACCOLTO**

Giudice **CECCARINI FLAVIO**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

difeso da:
ULJANA GAZIDEDE

Resistente Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA

dfeso da:

Pisa 14/11/2012

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

NON 6500
/R

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2628/2012 R.G., promosso da:

JAKIMI ERVIN, nato in Albania, il 27.8.1988, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Uljana Gazidede, del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bari, Via A. M. Calefati 269

RICORRENTE

CONTRO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a provvedimento di espulsione dello straniero.

*** **

Con ricorso presentato in data 12.10.2012, il sig. Jakimi Ervin, con il patrocinio dell'Avv. Uljana Gazidede del Foro di Bari, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di espulsione Cat. A.11/2012 Imm. nr. 133 Dir. 2008/115CE/L. 129/2011, emesso dalla Prefettura di Pisa in data 13.9.2012 e notificato in pari data, mediante il quale è stata notificata l'espulsione dal territorio nazionale del sig. Jakimi Ervin, nonché del provvedimento del Questore della Provincia di Pisa Cat. A.11-2012 Imm. nr. 60, emesso in data 13.9.2012 e notificato in pari data, mediante il quale è stato disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di identificazione ed espulsione di Bari - Palese.

Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi, variamente articolati: 1) Inesistenza o illegittimità del decreto di espulsione per mancanza del certificato di conformità all'originale; 2) Mancanza dei presupposti per

1

l'espulsione; difformità c/o carenza di motivazione e difetto di istruttoria; 3) Omessa traduzione del decreto in lingua nota al ricorrente; 3) Divieto di reiterazione del decreto di espulsione. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa insistendo per la legittimità del provvedimento impugnato.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2012.

*** **

Preliminarmente deve darsi atto della circostanza che all'udienza del 7.11.2012 nessuna delle parti, entrambe costituite in giudizio è comparsa. Tale circostanza non impedisce comunque la decisione nel merito trattandosi di un procedimento in camera di consiglio (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 7.12.2005, n. 27080: *"in tema di procedimento camerale, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte, il giudice deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinuncia all'impugnativa, atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo svolgimento, dall'impulso officioso"*).

Nel merito il ricorso deve essere accolto.

Con il primo motivo di ricorso, parte opponente la nullità, se non l'inesistenza giuridica, del decreto di espulsione in quanto rilasciato in copia non autentica, e senza conformità all'originale.

La Prefettura di Pisa, nel costituirsi in giudizio, non ha preso posizione esplicita sul punto, limitandosi a dedurre nella sua memoria che "il provvedimento d'espulsione impugnato, notificato dal Questore di Pisa e sottoscritto dal viceprefetto vicario Ricci,



soddisfa i requisiti di certezza della provenienza dell'atto dall'Autorità competente e della completezza del suo contenuto dispositivo”.

L'art. 18 del DPR 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone che *“le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.// L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio”*.

Nel caso di specie la copia consegnata allo straniero in sede di notifica appare priva di qualsiasi certificazione di conformità all'originale, e pertanto appare viziata alla luce anche della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6.9.2004, n. 17960: *“in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio – per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria – tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera e informale, dell'atto, non recante attestazione di conformità all'originale... irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di*



attestare al giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale produzione risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo"; Cass. Civ. Sez. I, 4.5.2004, n. 8427: *"ove il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, comunicato all'interessato, sia sprovvisto dell'attestazione della conformità all'originale... esso è, se non inesistente, illegittimo, ed insuscettibile di sanatoria, attraverso la produzione di una copia conforme all'originale, nel corso del procedimento giurisdizionale per la sua impugnazione";* da ultimo cfr. Cass. Civ. Sez. IV, ord. 27.7.2010, n. 17572 per cui, dalla cui motivazione nella quale si richiamano anche precedenti pronunzie, si ricava il principio che il decreto di espulsione è nullo se all'immigrato viene consegnata una copia prova dell'attestazione di conformità all'originale dell'atto, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio).

Laddove poi si fosse in presenza di una redazione dell'atto di espulsione in più copie originali, senza quindi necessita di autentica, l'autorità amministrativa procedente avrebbe dovuto dare atto di tale redazione in più copie originali, uno delle quali da consegnare all'espellendo, nel corpus stesso del decreto di espulsione, e ciò al fine di dare certezza sulla procedura di notifica adottata.

Nessuna delle due ipotesi risulta rispettata, anche alla luce della assenza di argomentazioni difensive da parte della Prefettura sul punto.

La nullità del decreto di espulsione impugnato determina la nullità degli atti conseguenti ad esso; pertanto anche il successivo provvedimento del Questore mediante il quale è stato disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di identificazione ed espulsione di Bari - Palese deve essere dichiarato nullo.



Gli altri motivi di opposizione sono assorbiti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del provvedimento di espulsione impugnato e degli atti ad esso conseguenti.

Pisa, 7.11.2012

Il Giudice di Pace
Avv. Flavio Ceccarini

